



ANVU®
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL PRESIDENTE NAZIONALE



Prot. n. 378/2020 DP I

22/03/2020

Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Dott. Giuseppe Conte

ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)

UPI
(Unione Province Italiane)

C.G.I.L. EE.LL.

C.I.S.L.EE. LL.

U.I.L. EE.LL.

S.U.L.P.L. – DICCAP

O.S.PO.L. – C.S.A.

LL.SS.

Oggetto: D.L. n. 18 del 17.03.2020 - **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Criticità art. 25.**

Da un'attenta lettura del D.L. n. 18 del 17.03.2020 emerge una grave disparità di trattamento nei confronti degli operatori di Polizia Locale, in un momento in cui le indicazioni nazionali per il contenimento del COVID-19 e le misure di prevenzione effettivamente attuate vedono la categoria fortemente impegnata, congiuntamente alle altre forze di polizia, in prima linea, dalla garanzia dei servizi pubblici essenziali all'impiego del personale nei controlli al rispetto dei DPCM. La grande contraddizione consiste nel fatto che tale decreto, contenente le misure di sostegno economico pensate per le famiglie, "dimentica" quelle famiglie con bambini i cui genitori sono lavoratori appartenenti alla Polizia Locale per i quali il dispositivo non prevede la corresponsione del bonus baby-sitting.

Il c. 1 art. 25 del cosiddetto "Decreto Cura Italia" dal titolo "Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID

-19” recita: “A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici”.

I richiamati commi (1, 2, 4, 5, 6 e 7) dell’art. 23 dal titolo “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto

1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19” si riferiscono al congedo parentale retribuito al 50% per i genitori lavoratori con figli fino a 12 anni e senza retribuzione per i genitori lavoratori con figli tra 12 e 16 anni.

L’omesso richiamo al c. 8 dell’art. 23 che si riferisce ai lavoratori dipendenti del settore privato e che prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, è chiaramente un’esclusione dell’agevolazione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Ora, la *ratio* dell’esclusione potrebbe essere rintracciata nella volontà di privilegiare i dipendenti del settore privato, ma tale presunzione è scongiurata dal c. 3 dell’articolo 25 che continua “Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma

1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Occorre rilevare che la Polizia Locale, è formata da donne e uomini che, quando chiamati ad offrire il proprio impegno, non si nascondono dietro l’appartenenza all’ente locale che li vedrebbe in questo caso tutti tranquillamente dedicati allo *smart working* dalla propria abitazione. Gli agenti di Polizia Locale sono a rischio come i colleghi del comparto sicurezza, sono necessari per attuare le misure di contenimento e, come gli altri genitori, hanno diritto di fruire delle agevolazioni che lo Stato riserva in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, essendo parimenti soggetti

ANVU®

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

PRESIDENTE NAZIONALE

agli stessi sacrifici, privazioni, necessità, del personale del comparto sicurezza.

Si richiede pertanto di modificare quanto specificato al fine di permettere anche ai genitori appartenenti alla Polizia Locale di dare il proprio contributo al Paese in questo momento di assoluta emergenza senza dover inevitabilmente compromettere l'organizzazione familiare per la gestione di minori.



IL PRESIDENTE NAZIONALE

Silvana Paci

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Silvana Paci", written over the printed name.

Ars Nostra Vis Urbis